

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-784 del 12/02/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/06 E SMI - PARTE QUINTA - SOCIETA'AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA LOC. CARIGNANO, STRADA FELINO IN VIGATTO, N2 MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-825 del 12/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
- Disciplina alla parte quinta la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- All'art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l'art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 447/98 e s.m.i.;
- la DGR 2767/01;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 4/2010;

### VISTI ALTRESI':

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la precedente Determinazione del Dirigente N. 2727 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma modificata con Determinazione del Dirigente N. 591 del 18/03/2013;
- la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 con cui la Ditta AGRICARIGNANO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "cogenerazione da impianto a biogas" svolta negli impianti siti in Comune di Parma, loc. Carignano, Strada Felino in Vigatto n.2, C.A.P. 43124;
- la Determinazione del Dirigente N. 1419/2015 del 08/07/2015 che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018 rilasciata da Arpae – SAC di Parma con cui è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583 del 09/07/2013;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-331 del 23.01.2020 con cui si è ulteriormente modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2160 del 12.05.2020 con cui si è ulteriormente modificata la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-4239 del 24/08/2023 di presa d'atto di voltura della denominazione sociale della Ditta da CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. a SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L.;

#### **CONSIDERATI:**

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma in data 19/09/2023 prot. n. 193350 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/158264 del 19/09/2023), rettificata dalla domanda prot. n. 195485 del 19/09/2023 (Prot. Arpae PG/2023/159387 del 20/09/2023) presentata dalla società SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L., nella persona del Sig. Marco Ortu in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di Bologna (BO) - Via Edoardo Collamarini, 14 – CAP 40138 e stabilimento siti in comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava 82/A, per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera contenuta nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.LGS n. 387/2003 e smi rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 e smi alla Ditta AGRI CARIGNANO S.r.l.;

#### **RILEVATO INOLTRE CHE:**

la modifica non sostanziale in merito alle emissioni in atmosfera è ricompresa nella "Comunicazione ai sensi dell'art. 8 bis, d.lgs. 28/2011 relativamente a interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti termoelettrici";

#### **VISTI:**

- la richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC prot. n. PG/2023/160529 del 22/09/2023;
- la conseguente richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/177259 del 18/10/2023 formulata a seguito di quanto richiesto da Arpae ST con prot. n. PG/2023/176887 del 18/10/2023;
- la comunicazione da parte del Comune di Parma di sospensione dei termini istruttori con prot. n. 226752 del 20/10/2023 (prot. Arpae PG/2023/179494 del 23/10/2023);

- le integrazioni fornite dalla Ditta con prot. n. PG/2023/218449 del 22/12/2023 e prot. n. PG/2023/218452 del 22/12/2023;
- la richiesta di incontro da parte della Ditta acquisita a protocollo Arpae PG/2023/219149 del 27/12/2023 previsto per il giorno 10/01/2024;
- l'ulteriore richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC prot. n. PG/2023/219477 del 27/12/2023 a fronte delle integrazioni pervenute;
- la comunicazione del Comune di Parma prot. n. 6207 del 11/01/2023 (prot. Arpae PG/2023/5513 del 12/01/2023) di ripresa dei tempi istruttori;
- la nota di Arpae SAC di precisazione in merito alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/10528 del 19/01/2024;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e acquisite a protocollo Arpae PG/2024/14604 del 25/01/2024;
- la comunicazione del Comune prot. n. 16962 del 25/01/2024 (prot. Arpae PG/2024/15295 del 25/01/2024) di ulteriore rimodulazione dei tempi istruttori;
- la conseguente richiesta di relazione tecnica definitiva di Arpae SAC prot. n. PG/2024/16056 del 26/01/2024;
- la relazione tecnica di ST prot. n.26298 del 09/02/2024 depositata agli atti;

#### **RILEVATA:**

- la necessità di aggiornare altresì l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1583/2013 del 09/07/2013 e smi;

#### **CONSIDERATO CHE:**

L'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Soc. Agr. Carignano Biogas S.R.L. si riferisce alla domanda di modifica per attuare la riconversione dell'impianto biogas esistente della potenzialità di 999 kw/h (che attualmente produce energia elettrica ceduta alla rete nazionale), in un impianto per la produzione di biometano da 400 Smc/h, che sarà poi immesso nella rete di distribuzione del gas.

Nella nuova configurazione l'impianto sarà così composto:

- n. 1 pre vasca di miscelazione Esistente
- n. 2 fermentatori esistenti
- n. 1 Fermentatore (revamping vasca di stoccaggio scoperta esistente)
- n. 1 post-fermentatore esistente
- n. 1 Nuova Vasca di stoccaggio coperta non a tenuta biogas
- nr.1 Sala di Pompaggio esistente;
- nr.1 Tramoggia di carico esistente;
- nr.4 trincee esistenti scoperte per lo stoccaggio dei conferimenti palabili
- nr.1 nuova trincea coperta stoccaggio separato solido
- nr.1 nuova zona up-grading e trattamento biogas/biometano
- nr.1 nuova Cabina RE.MI. (restituzione e Misura gas)

- nr.1 Torcia Emergenza esistente;
- nr1 nuovo cogeneratore a biogas/metano da 370 kw (in sostituzione dell'esistente da 999 kw);
- nr.1 Pesa ponte esistente;
- nr.1 Cabina Elettrica esistente;
- Nr.1 nuova caldaia a biogas/metano da 840 Kw;
- Nr.1 nuovo arco disinfezione mezzi;
- Nr. 1 nuovo Gruppo elettrogeno d'emergenza da 170 Kwe;
- Nr.1 Vaschetta prelievo digestato esistente.

La nuova ricetta di alimentazione per l'impianto oggetto della relazione è la seguente:

Prodotto alimentato	t/anno autorizzate 2020	t/anno autorizzate 2024
Insilato di mais	10.000	10.200
Insilato triticale	950	10.250
Insilato di sorgo	400	/
Liquame bovino da latte	9.666	8.000
Letame bovino	/	9.000
Lettiera di broiler	/	3.000
Sottoprodotto della molitura dei cereali	/	1.500
Acqua	/	4.000
Sottoprodotti lavorazione pomodoro	250	/
Polpe surpressate di barbabietola	2.500	/
Crusca di grano duro cubettata	380	/
Sottoprodotti della lavorazione della carota	1.000	/
<b>totale</b>	<b>25.146</b>	<b>45.950</b>

Il letame bovino e la lettiera di broiler, avverrà "just in time" ovvero con conferimento giornaliero dei sottoprodotti. I trasporti di letame e pollina rientrano nella media di un viaggio al giorno. Questo tipo di gestione consentirà il caricamento quotidiano delle matrici necessarie, evitando accumuli temporanei e conferendo direttamente le stesse all'interno del sistema di caricamento, evitando quindi stazionamenti dei mezzi al fine di evitare emissioni odorigene.

L'introduzione nella dieta di acqua serve a mantenere i principali parametri biologici, sostanza secca e ammoniacale, in un range ottimale.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua si precisa che verrà impiegata l'acqua meteorica opportunamente convogliata e qualora necessario verrà integrata dall'acqua proveniente dal pozzo presente all'interno dell'impianto.

A fronte dell'aumento dei quantitativi dei prodotti in ingresso, è stato aumentato il numero di fermentatori. Come indicato nel bilancio di massa, il tempo di residenza totale del comparto digestione è di 46 giorni, mentre per il post

digestori si calcola un tempo medio di 25 giorni; il totale è quindi approssimativamente di 70 giorni, tempo più che sufficiente a garantire la conversione della sostanza organica in biogas. Inoltre, è stata inserita una vasca di stoccaggio a recupero biogas con tempo di residenza pari a 30 giorni, come richiesto da normativa relativa agli impianti biometano. Il tempo di residenza minimo di 180 giorni della frazione liquida del digestato nelle vasche di stoccaggio è verificata dal momento che il tempo di residenza è pari a 196 giorni.

La produzione di ammendante liquido annua è pari a 25.204 t. Il volume totale delle vasche di stoccaggio del separato liquido (esterne al perimetro dell'impianto non di proprietà della società) è pari a circa 13.559 m<sup>3</sup>, per cui i giorni totali di ritenzione sono pari a circa 196 giorni.

Relativamente a quanto richiesto si precisa che, in base al piano di alimentazione previsto per l'impianto in progetto e in conformità alla normativa regionale, l'azoto al campo risulta pari a circa 200 t/anno.

Nel momento che l'impianto di produzione del biometano entrerà in esercizio, la Società cederà lo stoccaggio e la gestione degli effluenti liquidi (stoccati nelle vasche esterne al perimetro dell'impianto) ad un terzo soggetto individuato nella società Piacentina Agroenergia Società Agricola S.r.l. ("Società Piacentina"), in forza del contratto di cessione effluenti siglato tra le parti.

### **Matrice emissioni in atmosfera.**

Considerato che:

- la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DLgs. 152/2006 parte Quinta con Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 s.m.i.
- l'attività svolta consiste nella "Produzione di biometano" la ditta ha presentato domanda di modifica per la riconversione dell'impianto biogas esistente in un impianto per la produzione di biometano da 400 Smc/h da immettere in rete. La modifica comporterà la sostituzione del cogeneratore a biogas esistente di potenza elettrica complessiva di 999 kW con un nuovo impianto funzionante sia a biogas che a metano, della potenzialità di 869 kWt, per la produzione di energia elettrica e termica necessarie al fabbisogno dell'impianto di produzione biometano.

Sarà sostituita anche la caldaia a gasolio con un impianto funzionante sia a biogas che a metano della potenzialità pari a 500 kW, che funzionerà come back-up del cogeneratore.

Il processo di upgrading del biogas a biometano comporta l'emissione convogliata di anidride carbonica, con un contenuto di metano inferiore all'1% della portata totale. Come dichiarato dalla Ditta, *"l'apporto della CO<sub>2</sub>, non è stato conteggiato, perché per questa tipologia di impianti la stessa risulta neutra sul bilancio emissivo, in quanto la CO<sub>2</sub> emessa è pari a quella assorbita dalle biomasse impiegate nel processo nel corso della loro vita"*. Per attestare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) la Società ha utilizzato il tool predisposto dal GSE denominato "Verifica riduzione emissioni GHG",

- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

### **RITENUTO:**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti, che non sussistono condizioni ostative a tale aggiornamento dell'Autorizzazione unica di cui all'oggetto e pertanto di poter procedere al rilascio della presente autorizzazione;

**DETERMINA**

## AGGIORNARE

per quanto di competenza ed in base alla documentazione pervenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Determinazione del Dirigente n. 1583/2013 del 09/07/2013 e smi, della Provincia di Parma con le seguenti disposizioni:

## DI SUBORDINARE IL PRESENTE ATTO:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle "Indicazioni tecnico-operative" allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

### EMISSIONE N. 07 "Silos 7".

#### Emissione autorizzata

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

### EMISSIONE N. 08 "Silos 8".

### EMISSIONE N. 09 "Silos 9".

#### Emissioni autorizzate

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

In merito alle emissioni E07-E08-E09 il limite si considera automaticamente rispettato se i sili sono dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi sono dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

### EMISSIONE N. 01 "Cogeneratore"

#### Emissione modificata

Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore di potenza termica pari a 869 kWt, funzionante sia a biogas, sia a metano devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata ore/anno:	8500	h
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m <sup>2</sup>
	Funzionamento a biogas	Funzionamento a metano
Polveri	4 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio Organico Totale* (COT)	40 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO <sub>2</sub> )	150 mg/Nm <sup>3</sup>	95 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	60 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Monossido di carbonio	190 mg/Nm <sup>3</sup>	240 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Periodicità controllo	-	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, durante il funzionamento a biogas;</p> <p>* escluso metano</p> <p>** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano</p>		

#### **EMISSIONE N. 02 "Caldaia a supporto del cogeneratore".**

##### **Emissione modificata**

Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia di potenza termica pari a 500 kW funzionante sia a biogas, sia a metano, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno:	150	h
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m <sup>2</sup>
	Funzionamento a biogas	Funzionamento a metano
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Carbonio Organico Totale* (COT)	20 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>	-

Monossido di carbonio	20 mg/Nm <sup>3</sup>	100
Ammoniaca**	5 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Periodicità controllo	-	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, durante il funzionamento a biogas;</p> <p>* escluso metano</p> <p>** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano</p>		

### EMISSIONE N. 03 "Torcia".

#### Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq	3	%
Tempo di contatto	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

#### Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:

**EMISSIONE N. 04** "Valvola sicurezza digestore 1".

**EMISSIONE N. 05** "Valvola sicurezza digestore 2".

**EMISSIONE N. 06** "Valvola sicurezza post-fermentatore".

#### Emissioni autorizzate

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

### EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per quanto riguarda l'**EMISSIONE N. 01** "Cogeneratore"

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Parma della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

**E' facoltà della ditta richiedere una proroga.**

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

Per le emissioni E01 e E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti nelle due diverse modalità di funzionamento (a biogas e a metano); la relativa documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di Controllo. E' facoltà del gestore chiedere una proroga.

La Ditta deve effettuare per tutta la durata dell'Autorizzazione, una campagna di rilevamento delle emissioni odorogene. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. In relazione al monitoraggio delle emissioni odorogene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste (stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato liquido e solido), almeno uno degli autocontrolli previsti dev'essere effettuato, per tutte le fasi lavorative, alla presenza della nuova biomassa (polpe surpressate di barbabietola). Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente. - Inoltre, se necessario, l'Autorità Competente potrà richiedere sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorogene registrate.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Società Agricola Carignano Biogas S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	03613161201
Sede legale:	via Edoardo Collamarini n. 14 nel Comune di Bologna
Gestore:	Gabriele Lanfredi
Sede locale impianti:	via Felino in Vigatto – loc. Carignano - Parma
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.12
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	biometano prodotto [m3/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Indicatore 2:	biomasse utilizzate [t/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	700 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	90 kg/a

Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	900	kg/a
	(espressi come Carbonio Totale)	
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) :	3380	kg/a
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> ) :	1350	kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	4260	kg/a
Cloro e composti inorganici :	45	kg/a
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	5 300 000	kg/a

Nulla osta a quanto di progetto alle seguenti prescrizioni:

- dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biometano prodotto, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);
- gli impianti di trattamento/raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;
- presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;
- i rifiuti prodotti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i..

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (Hcl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

## **DI MANTENERE INVARIATA**

ogni altra parte dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma mediante Determinazione del Dirigente n 1583/2013 del 09/07/2013 e smi, compresa la scadenza dell'autorizzazione che risulta essere il **09/07/2024**, ricompresa nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.LGS n. 387/2003 e smi rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 e smi;

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica non sostanziale alle emissioni in atmosfera contenuta nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e smi di "Comunicazione ai sensi dell'art. 8 bis, d.lgs. 28/2011 relativamente a interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti termoelettrici" e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

## **DI INFORMARE CHE:**

3. l'autorità emanante è: Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
4. il Responsabile del procedimento amministrativo è: Paolo Maroli
5. il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente Responsabile del SAC territorialmente competente;
6. la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7 Agosto 1990 N. 241 e s.m.i.;
7. l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
8. il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE;

9. contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

*Rif. Sinadoc: 2023-33594*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**